



Comune di Lacco Ameno

Provincia di Napoli

Prot. 9996

Lacco Ameno, lì 26.02.2018

Spett.le EVI Spa in liquidazione
Via Leonardo Mazzella, 36
80077 Ischia (NA)
Pec evispa@legalmail.it

Alla Stazione dei Carabinieri CASAMICCIOLA TERME
Pec tna24070@pec.carabinieri.it

Al Responsabile dell'UTC SEDE

Al Responsabile del Comando P.M. SEDE

Al Segretario Comunale SEDE

→ All'Albo Pretorio SEDE

Oggetto: Trasmissione ordinanza sindacale n. 8 del 26.02.2018.

Con la presente si trasmette l'ordinanza di cui all'oggetto.

Tanto per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.



IL SINDACO
Giacomo Pascale

ORDINANZA SINDACALE n°8 del 26.02.2018

OGGETTO: Ordinanza di divieto di scarico delle acque bianche nella rete fognaria delle acque nere.

IL SINDACO

Premesso

- che nel comune di Lacco Ameno è in esercizio una rete fognaria di tipo separato (bianca e nera) con relativo impianto di sollevamento;
- che in occasione di perturbazioni atmosferiche di forte intensità si verificano allagamenti della sede stradale con fuoriuscita di acque nere dai pozzetti delle fogne con conseguenti problemi alla viabilità, nonché pregiudizio per l'igiene e la salute pubblica;
- che ai fini di un corretto funzionamento dell'impianto di rete fognaria è necessario vietare che nella condotta pubblica fognaria delle acque nere avvenga lo scarico delle acque bianche;

Preso atto che la soc. EVI SpA in liquidazione con nota del 15 novembre 2017 avente ad oggetto *"Condotta fognaria Corso Angelo Rizzoli-accertamento cause anomalie funzionali-interventi urgenti a farsi e proposte migliorative"* per fronteggiare la tracimazione della fogna nera in concomitanza di forti piogge tra gli interventi da attuare, chiedeva *di eliminare le pluviali dalla rete fognaria nera a mezzo ordinanza sindacale, che obblighi gli utenti allo spostamento dell'immissione nella fogna bianca, ove esistente, o sul piano stradale ove non esistente-*;

Ritenuto, pertanto, necessario vietare lo scarico delle acque bianche di qualsiasi natura nella condotta pubblica fognaria delle acque nere al fine di evitare in occasione di forti piogge intasamenti e rigurgiti della rete fognaria comunale e successivi allagamenti del manto stradale, oltre all'eccessivo consumo di energia elettrica e all'usura anticipata dei sistemi di sollevamento e pompaggio;

Considerato che sussiste la necessità di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela della salute pubblica e al fine di garantire un elevato livello di tutela dell'igiene pubblica e dell'ambiente;

Rilevato:

- che l'immissione di acque meteoriche nella pubblica fognatura è attività espressamente vietata, oltre che dalla vigente disciplina ambientale di cui al Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. anche dall'art. 3 comma 9 del Regolamento EVI isola d'Ischia per lo scarico in fognatura delle acque reflue domestiche e assimilate, approvato con determina del Liquidatore unico n. 3 del 06.06.2013;
- che sussistono i presupposti per emettere ordinanza contingibile ed urgente, al fine di garantire la salvaguardia delle condizioni di igiene e salute pubblica;

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 7 bis e 50, comma 5;
- la Legge n. 241/90;

- il Regolamento EVI isola d'Ischia per lo scarico in fognatura delle acque reflue domestiche e assimilate, approvato con determina del Liquidatore unico n. 3 del 06.06.2013;

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., che conferisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

ORDINA

Per le ragioni di cui in premessa:

- a tutti i cittadini proprietari di immobili ed agli amministratori di condomini ubicati nelle strade e piazze comunali di rimuovere gli scarichi delle acque bianche di qualsiasi provenienza (pluviali, acque di dilavamento meteorico, ecc.), nonché eventuali sostanze che possono danneggiare gli impianti, dalla condotta pubblica fognaria delle acque nere, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line del Comune di Lacco Ameno;
- trascorso il termine assegnato senza che gli interessati abbiano ottemperato a quanto sopra disposto si procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dei medesimi interessati oltre al deferimento all'A.G. ai sensi dell'art. 650 del C.P.;
- di richiedere agli Uffici preposti, nelle more di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 l'autorizzazione all'allaccio e allo scarico delle acque bianche alla rete di smaltimento delle acque bianche, dove presente, fermo restando la competenza di ulteriori organi e uffici abilitati al rilascio dell'autorizzazione allo scarico ai sensi del predetto D.Lgs. 152/2006;
- nel caso che nella zona non sia presente la condotta pubblica di smaltimento delle acque bianche, le stesse dovranno essere scaricate direttamente nelle cunette laterali delle strade in modo da affluire alla più vicine caditoie stradali per la raccolta delle acque pluviali.

DISPONE

- di stabilire che, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. n. 152/2006, alla scadenza del termine assegnato potranno essere attivati gli opportuni controlli di verifica da parte dell'EVI Spa in liquidazione, unitamente all'Ufficio Tecnico Comunale ed al personale del Comando di Polizia Municipale;
- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, l'U.T.C. ed il Comando di Polizia Municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni di legge vigenti;

SANZIONI

Ai contravventori, ferma restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dal D.Lgs. N° 152/2006, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione

della sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 500,00, con pagamento in misura ridotta ai sensi della Legge 689/81.



*Il Sindaco
Giacomo Pascale*

